

## **GUIDA SINTETICA ALLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO** (con aggiornamento al D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020)

- CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA - D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (di seguito Codice) – Entrata in vigore: 13 ottobre 2011
- D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 *“Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D. Lgs. n. 159/2011”* – Entrata in vigore: 22 gennaio 2015

| AMBITO DI APPLICAZIONE  | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA       |
|---|--------------------------------|
| <b>Servizi e forniture tra 150.000 e la soglia comunitaria</b><br><i>(art. 83 comma 3 lett. e) ed art. 91, comma 1 lett. a) del Codice)</i> | <b>COMUNICAZIONE ANTIMAFIA</b> |
| <b>Lavori pubblici tra 150.000 e la soglia comunitaria</b><br><i>(art. 83 comma 3 lett. e) ed art. 91, comma 1 lett. a) del Codice)</i>     |                                |
| <b>Servizi e forniture pari o superiori alla soglia comunitaria</b><br><i>(art. 91, comma 1, lett. a) del Codice)</i>                       | <b>INFORMAZIONE ANTIMAFIA</b>  |
| <b>Lavori pubblici pari o superiori alla soglia comunitaria</b><br><i>(art. 91, comma 1 lett. a) del Codice)</i>                            |                                |

### **BANCA DATI NAZIONALE UNICA** *(art. 96 e ss. del Codice)*

La banca dati nazionale unica della documentazione antimafia («banca dati nazionale unica» e anche «BDNA») è istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' art. 84, comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge n. 121/1981.

Nella BDNA sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

La BDNA, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.

Qualora la BDNA non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'art. 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'art. 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

### **SOGGETTI CHE DEVONO ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DI CUI ALL'ART. 84 DEL CODICE** *(art. 83, comma 1 del Codice)*

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

### **DEFINIZIONI** *(art. 84, commi 1, 2 e 3 del Codice)*

1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6 del Codice, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell'art. 84 del Codice.

### **SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA** *(art. 85 del Codice)*

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove

previsto.

**2.** La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

**2-bis.** Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001.

**2-ter.** Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

**2-quater.** Per le società di capitali di cui alle lett. b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

**3.** L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

La tabella sottostante, unitamente alle note a commento, riassume operativamente i soggetti sottoposti a verifica nel caso di informazione, distintamente per tipologia di impresa:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Imprese individuali               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Titolare dell'impresa</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li></ol>  |
| Associazioni                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Legali rappresentanti</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li><li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3</li></ol>   |
| Società di capitali o cooperative | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Amministratori (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri)</li><li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>4. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pario inferiore a 4)</li><li>5. Socio (in caso di società unipersonale)</li><li>6. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001;</li><li>7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6</li></ol> |

|   |  |
|---|--|
| Società semplice e in nome collettivo   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i soci</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>   |
| Società in accomandita semplice   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci accomandatari</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>   |
| Società estere con sede secondaria in Italia  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>  |
| Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri), di rappresentanza o di direzione dell'impresa</li> <li>2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>  |
| Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>  |
| Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) [Nota 2]</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3]</li> <li>5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, anche indirettamente, pari almeno al 5 per cento</li> <li>6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5</li> </ol>   |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Imprenditori e società consorziate</li> <li>4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3]</li> <li>5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4</li> </ol>   |
| Raggruppamenti temporanei di imprese  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 2]</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>  |
| Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettere b, c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici | <p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p> |

Note:

[1] Si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base

dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

[2] Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

[3] Per sindaci si intendono sia quelli effettivi sia quelli supplenti.

[4] Concetto di "familiari conviventi": per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

[5] Concetto di "socio di maggioranza": per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata". Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i **due soci** (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al **50%** del capitale sociale o nel caso in cui uno dei **tre** soci sia titolare del **50%** delle quote o azioni. Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

[6] In allegato si forniscono i seguenti template, nella versione bilingue italiano-inglese:

- DICHIARAZIONE informazione familiari.docx (formato Word, compilabile)
- DICHIARAZIONE informazione familiari.pdf (formato PDF, compilabile a mano)
- DICHIARAZIONE informazione familiari modulo.pdf (formato PDF, con campi modulo compilabili)

#### **D.L. n. 76/2020 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)**

1. ...omissis...

2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

3. ...omissis...

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. ...omissis...

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del Codice.

Inoltre, ai sensi dell'art. 83-bis del Codice, si precisa che *"Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa d'esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto"*.

## **STIPULA DEL CONTRATTO E VERIFICHE ANTIMAFIA, ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA**

### **TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 del Codice)**

- 1.** Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.
- 2.** Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
- 3.** Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.
- 3-bis.** Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.
- 4.** Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.
- 4-bis.** Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- 4-ter.** La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
- 4-quater.** Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
- 4-quinquies.** La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.

### **AUTOCERTIFICAZIONE (art. 89 del Codice)**

- 1.** Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA (art. 82 del Codice)**

- 1.** Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.
- 2.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.
- 2-bis.** Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e

9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

**2-ter.** Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

- a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
- b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

**2-quater.** Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2 -bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.

**3.** Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**4.** La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

**5.** Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.

#### **VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ (art. 3, comma 2, D.L. N. 76/2020 – L. N. 120/2020)**

2. Fino al **30 giugno 2023**, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

#### **CONDIZIONI PER LA STIPULA IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

##### INFORMAZIONE ANTIMAFIA (importi contrattuali pari o superiori alla soglia comunitaria)

##### **IN PRESENZA DI URGENZA:**

Le stazioni appaltanti possono stipulare immediatamente se è DECORSO LO STAND STILL, anche in assenza dell'informazione antimafia (art. 92, comma 3 del Codice) e, fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3 del D.L. N. 76/2020, a prescindere dall'urgenza, previo rilascio dell'informativa antimafia provvisoria, scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA.

Nei casi di stipula in via d'urgenza ex art. 92, comma 3 del Codice, in assenza dell'informazione antimafia e di stipula immediata ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. N. 76/2020, il contratto deve sempre prevedere un'apposita condizione risolutiva (IN OGNI CASO NEL RISPETTO DELLO STAND STILL).

Inoltre è necessaria la relativa motivazione in sede di consultazione della BDNA per la stipula immediata ex art. 92 comma 3 e 4 D.lgs. n. 159/2011, da inserire il testo breve nella sezione “note”.

Le stazioni appaltanti, nel caso in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 92, comma 3 e 4 del Codice). Le stazioni appaltanti non procedono alle revoche o ai recessi nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94 comma 3 del Codice).

#### IN VIA ORDINARIA (NON C' È URGENZA):

Le stazioni appaltanti possono stipulare se è DECORSO LO STAND STILL previo rilascio da parte del Prefetto della informazione antimafia e, fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3 del D.L. N. 76/2020 immediatamente previo rilascio dell'informativa antimafia provvisoria, scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA, sempre sotto condizione risolutiva.

Quando dalla consultazione della BDNA emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dalla consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 gg (art. 92, comma 2 del Codice, art. 3, comma 4 del D.L. N. 76/2020).

Decorso il termine di 30 giorni, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, prevedendo nel contratto un'apposita condizione risolutiva (art. 92, comma 3 del Codice) e, fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3 del D.L. N. 76/2020 anche prima del decorso dei 30 giorni - previo rilascio dell'informativa antimafia provvisoria, scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA - sempre sotto condizione risolutiva.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA *(in generale importi contrattuali superiori a € 150.000 e inferiori alla soglia comunitaria; eccezione per subappalti)*

#### IN PRESENZA DI URGENZA:

Le stazioni appaltanti possono stipulare immediatamente se è DECORSO LO STAND STILL, anche in assenza di comunicazioni antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del Codice, con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Codice. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. N. 445/2000 (art. 88, comma 4-bis e art. 89, comma 1 del Codice).

In tal caso è necessaria l'autocertificazione e i contratti devono sempre prevedere un'apposita condizione risolutiva (art. 88, comma 4-bis del Codice) ed è necessaria la relativa motivazione in sede di consultazione della BDNA per la stipula immediata (art. 92 comma 3 e 4 del Codice) da inserire il testo breve nella sezione “note”.

Le stazioni appaltanti, nel caso in cui la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 sia accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto, recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 88, comma 4-bis e 4 -ter del Codice). Le stazioni appaltanti non procedono alle revoche o ai recessi nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94 comma 3 del Codice).

Nota: Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di “recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture”.

#### IN VIA ORDINARIA (NON C' È URGENZA):

Le stazioni appaltanti possono stipulare previo rilascio da parte del Prefetto della comunicazione antimafia se è DECORSO LO STAND STILL.

Il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data di consultazione della BDNA (art. 88, comma 4 del Codice). Decorso il suddetto termine, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, prevedendo nel contratto un'apposita condizione risolutiva, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 (art. 88, comma 4-bis, del Codice).

### SCHEMA RIEPILOGATIVO

| INFORMAZIONE COMUNICAZIONE                                  | URGENZA (SI/NO) | STIPULA CONTRATTO  |
|---|-----------------|--|
| INFORMAZIONE ANTIMAFIA provvisoria (fino al 30 giugno 2023) | IN TUTTI I CASI | <b>Immediatamente</b> – NEL RISPETTO DELLO STAND STILL – l'art. 3 comma 2, del D.L. N. 76/2020 consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti sotto condizione Risolutiva.  |
| INFORMAZIONE ANTIMAFIA                                      | SI              | <b>Immediatamente</b> – NEL RISPETTO DELLO STAND STILL – anche in assenza dell'informazione antimafia, <u>con apposita condizione risolutiva</u> (art. 92, comma 3, del Codice) e <u>con motivazione</u> ;   |
| INFORMAZIONE ANTIMAFIA                                      | NO              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il Prefetto dà riscontro <b>entro 30 giorni</b> dalla consultazione della banca dati nazionale unica <b>oppure entro 45 giorni</b>, in caso di verifiche di particolare complessità (art. 92, comma 2, del Codice) e sempre NEL RISPETTO DELLO STAND STILL;</li> <li><b>Decorsi i 30 giorni</b> NEL RISPETTO DELLO STAND STILL anche in assenza dell'informazione antimafia, con apposita condizione risolutiva (art. 92, comma 3, del Codice).</li> </ul> |
| COMUNICAZIONE ANTIMAFIA                                     | SI              | <b>Immediatamente</b> – NEL RISPETTO DELLO STAND STILL – anche in assenza della comunicazione antimafia, <u>con apposita condizione risolutiva</u> , <u>previa acquisizione dell'autocertificazione</u> di cui all'art. 89 del Codice e <u>con motivazione</u> ;   |
| COMUNICAZIONE ANTIMAFIA                                     | NO              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il prefetto dà riscontro <b>entro 30 giorni</b> dalla consultazione della banca dati nazionale unica (art. 88, comma 4, del Codice) e NEL RISPETTO DELLO STAND STILL;</li> <li><b>Decorsi i 30 giorni</b> NEL RISPETTO DELLO STAND STILL anche in assenza della comunicazione antimafia, <u>con apposita condizione risolutiva</u>, <u>previa acquisizione dell'autocertificazione</u> di cui all'art. 89 del Codice e <u>con motivazione</u>.</li> </ul>  |

### ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

Quadro normativo:

- art. 32, comma 8 e comma 13, del D. Lgs. N. 50/2016
- art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. N. 76/2020
- D.M. 7 marzo 2018 n. 49 (GU n. 111 del 15/05/2018) – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», adottato in attuazione dell'art. 111 del D. Lgs. N. 50/2016.

In cosa consiste l'esecuzione in via d'urgenza:

- Lavori: è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza;
- Servizi e forniture: è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.



Di conseguenza la consegna dei lavori o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture fino al 30 giugno 2023 può essere fatta anche senza urgenza, poiché sempre autorizzata *ex lege* (art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. N. 76/2020 ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ecc. (art. 32, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016).

Inoltre l'esecuzione in via d'urgenza può essere fatta anche senza l'atto che conferma l'efficacia dell'aggiudicazione.